

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1995/92 che stabilisce le modalità di applicazione per la fecola di patate del regime di importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro, ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che per tener conto del regime di importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione della fecola di patate di cui al codice NC 1108.13 00 proveniente dalla Repubblica di Polonia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1995/92 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/93⁽³⁾, ha previsto talune modalità di applicazione per i contingenti di importazione che prevedono condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione; che nel frattempo l'accordo interinale è stato sostituito dall'accordo europeo; che, tenendo conto degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali

multilaterali dell'Uruguay Round, è necessario adattare le suddette disposizioni;

considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci importate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995/1996, nel regolamento (CEE) n. 1995/92 i termini «prelievo» o «prelievi» sono sostituiti dai termini «dazio» o «dazi» ogniqualvolta ricorrono.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 22. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 231 del 14. 9. 1993, pag. 14.